

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 1 – Denominazione e Sede

È costituito il Comitato sotto forma di associazione non riconosciuta denominato **"Lunigiana in Movimento – Comitato Pendolari e Passeggeri della Lunigiana"** (di seguito indicato come "Comitato"). Il Comitato ha sede legale nel Comune di Fivizzano (MS), fraz. Soliera, via degli Orti nr. 8. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria.

Art. 2 – Natura e Carattere

Il Comitato è un organismo civico indipendente, liberale, apartitico, aconfessionale, democratico e privo di qualsiasi fine di lucro, sia diretto che indiretto. Questo opera nel pieno rispetto del principio di democraticità della struttura e dell'elettività delle cariche associative.

Art. 3 – Finalità istituzionali

Il Comitato persegue finalità di solidarietà sociale e di tutela civile, rappresentando le esigenze di chi utilizza il trasporto pubblico locale (ferroviario, automobilistico o integrato) nel territorio della Lunigiana. In particolare, si propone di:

- Tutelare i diritti dei pendolari e degli utenti dei trasporti pubblici di fronte alle aziende di gestione del servizio e alle autorità competenti;
- Sottoporre alle istituzioni locali, regionali e nazionali le problematiche concrete sollevate dall'utenza, formulando proposte operative di miglioramento;
- Promuovere l'innalzamento degli standard di qualità, puntualità, affidabilità, sicurezza, comfort e accessibilità dei trasporti;
- Incentivare lo sviluppo di un sistema integrato di mobilità sostenibile sul territorio;
- Garantire il diritto alla mobilità per consentire ai cittadini residenti in Lunigiana di studiare e lavorare fuori sede, contrastando lo spopolamento delle aree interne.

Art. 4 – Principi etici

Il Comitato impronta la propria azione al rispetto delle Istituzioni della Repubblica Italiana. Riconosce il valore civico e professionale dei lavoratori del comparto dei trasporti e persegue i propri obiettivi esclusivamente attraverso il dialogo costruttivo, la concertazione e la protesta pacifica. È ripudiata ogni forma di violenza, discriminazione, intolleranza o linguaggio d'odio.

Art. 5 – Attività e Limiti di Rappresentanza

Il Comitato agisce unicamente nell'ambito dei temi legati alla mobilità e ai trasporti locali. Nessun aderente o componente degli organi direttivi può spendere il nome, il logo o il marchio del Comitato per promuovere iniziative personali, commerciali, elettorali o comunque estranee alle esclusive finalità espresse nel presente Statuto.

Art. 6 – Soci e Aderenti

Possono chiedere di aderire al Comitato tutti i cittadini che ne condividano gli scopi e che utilizzino o abbiano interesse al miglioramento dei trasporti in Lunigiana. L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. Tutti i soci maggiorenni godono del diritto di voto deliberativo in Assemblea e sono eleggibili alle cariche sociali.

Art. 7 – Organi del Comitato

Sono organi sovrani e di gestione del Comitato:

1. L'Assemblea degli Aderenti;
2. Il Presidente;
3. Il Vicepresidente;
4. Il Segretario.

Art. 8 – Funzionamento dell'Assemblea e delle Cariche

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto morale e dell'eventuale gestione economica, nonché per il rinnovo delle cariche. Le cariche istituzionali hanno la durata di un anno e sono liberamente rinnovabili. Al fine di garantire una chiara separazione delle funzioni, nessun aderente può ricoprire contemporaneamente più di una carica istituzionale.

Art. 9 – Gratuità delle cariche e Risorse Economiche

Tutte le cariche associative sono svolte a titolo interamente gratuito. È fatto espresso divieto di corrispondere ai componenti degli organi sociali e ai singoli aderenti qualsiasi forma di compenso, gettone di presenza, emolumento o rimborso spese non documentato. Eventuali fondi dell'associazione, derivanti da libere contribuzioni, tesseramento o autofinanziamento, devono essere impiegati esclusivamente per il raggiungimento delle finalità statutarie.

Art. 10 – Scioglimento

Lo scioglimento del Comitato è deliberato dall'Assemblea degli aderenti con la maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti. In caso di scioglimento, l'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto a enti o associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.

Art. 11 – Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto e dall'Atto Costitutivo, si fa esplicito rinvio alle norme del Codice Civile in materia di associazioni non riconosciute e comitati (artt. 36 e segg. c.c.) e alle leggi vigenti in materia.